




COMUNE DI PARABIAGO
PROVINCIA DI MILANO
C.F. 01059460152
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750
www.comune.parabiago.mi.it
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO PERSONALE
Orario di ricevimento:
Mattino: lunedì-venerdì 9.00-12.15

Pomeriggio: lunedì 16.45-18.15



Protocollo

A tutti i dipendenti
Ai Dirigenti
Al Segretario Generale

E, p.c. Al Sindaco
All'Assessore al Personale
Alla Giunta

SEDE

Parabiago, 2 agosto 2016

OGGETTO: Circolare esplicativa sul Decreto Legislativo 20 giugno 2016 n. 116. Modifiche all'art. 55 quater del D. Lgs. 165/2001, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. s) della Legge 7/8/2015 n. 124 in materia di licenziamento disciplinare.

Si ricorda che il 13 luglio 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 116/2016 che ha introdotto modifiche all'art. 55-quater del D. Lgs. 165/2001.

La nuova disposizione prevede che il dipendente pubblico colto sul fatto (in flagranza o con filmati) per falsa attestazione della presenza in servizio viene sospeso dal servizio dal dirigente entro 48 ore.

Al lavoratore non spetta alcuna retribuzione stipendiale, ma gli viene riconosciuto un "assegno alimentare", pari a metà del salario base.

Il dirigente deve inviare gli atti, "contestualmente alla sospensione", all'ufficio per i procedimenti disciplinari al fine di avviare l'azione disciplinare. Gli atti vanno trasmessi anche alla Procura della Repubblica competente e alla Procura della Corte dei Conti regionale.

L'iter del procedimento disciplinare si apre e chiude nel giro di un mese.

La sanzione prevista è quella del **licenziamento senza preavviso**.

Dirigente: Dott. Claudio Croce
Responsabile del Servizio: Dott. ssa Marilena Ganimedi
Responsabile del procedimento: Dott. ssa Maria Bellizzi

Inoltre, sono previste sanzioni (**sino al licenziamento**) per il dirigente che non avvia subito il procedimento disciplinare; il medesimo rischia, anche, la sanzione penale (carcere da sei mesi a due anni per omissione atti di ufficio).

Scatta anche un danno di immagine: il dipendente licenziato rischia di pagare al proprio Ente i danni di immagine, pari ad almeno sei mesi di stipendio, oltre interessi e spese di giustizia, con procedimento davanti alla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale.

Alla luce di quanto sopra, si raccomanda una scrupolosa osservanza delle norme già previste nel codice di comportamento nazionale e di ente e nel codice di disciplina.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE
(Dott. Croce Claudio)

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000
e del D.lgs. 82/2005 e relative norme collegate**

Dirigente: Dott. Claudio Croce
Responsabile del Servizio: Dott. ssa Marilena Ganimedi
Responsabile del procedimento: Dott. ssa Maria Bellizzi